

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE TERRITORIALE

PER IL SOSTEGNO AL REDDITO ED IL WELFARE TERRITORIALE NEL SETTORE DEL COMMERCIO, DEL TERZIARIO E DEI SERVIZI DEL TERRITORIO RIMINESE

Il giorno 18 settembre 2024, presso la sede Confcommercio-Imprese per l'Italia di Rimini si sono incontrati:

- Confcommercio-Imprese per l'Italia provincia di Rimini rappresentata dal sig. Giovanni Indino
- Filcams-Cgil di Rimini, rappresentata dal sig. Mauro Francesco Guitto
- Fisascat-Cisl Romagna, rappresentata dal sig. Gianluca Bagnolini
- Uiltucs Emilia Romagna sede di Rimini, rappresentata dal sig. Cataldo Giammella

PREMESSO CHE

Nel tempo le Parti hanno sottoscritto accordi, che prevedono forme di sostegno al reddito a carico di EBC e che con il presente accordo vengono sostituiti;

l'evoluzione legislativa e la contrattazione collettiva non hanno ancora raggiunto l'obiettivo da dare appieno le risposte attese dai lavoratori e dalle imprese del settore del TDS, con il conseguente rischio di esporre un maggior numero sempre crescente di persone all'incertezza occupazionale nonché ad un consistente disagio economico;

Le Parti Sociali ritengono opportuno che siano migliorate ed innovate le prestazioni di Welfare Territoriale nel settore del terziario dando seguito alle esperienze finora sviluppate, ai dipendenti delle aziende del territorio riminese che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.

In tale contesto, la bilateralità può rappresentare per le parti sociali un valido strumento di sostegno per i lavoratori e per le imprese, nel rispetto delle indicazioni ricevute da EBINTER, con particolare riferimento alla circolare protocollo n.237_23 del 26 gennaio 2023.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che con espresso riferimento alle aziende del territorio di Rimini che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, le prestazioni saranno le seguenti, in vigore dal 01 gennaio 2025.

A. SOSTEGNO AL REDDITO

1.1 CONTRIBUTO PER SOSPENSIONE COLLETTIVA

Le aziende fino a 5 dipendenti che non possano accedere ad alcun tipo di ammortizzazione sociale INPS, in caso di crisi/eventi che determinano una diminuzione dell'attività produttiva, potranno prevedere la riduzione dell'orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 10 ore (riproporzionate per i part-time comunque nel rispetto dei minimi orari previsti dal CCNL) per massimo 12 mesi oppure optare per una sospensione a Zero ore per massimo 6 mesi. In questi casi EBC riconoscerà un contributo fino a 6 euro lordi all'ora come massimo per la riduzione d'orario, ed un contributo di 500 euro lordi per la sospensione a Zero ore. Il contributo orario EBC non potrà comunque superare il massimale previsto dal Fondo Integrazione Salariale. Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'azienda i ratei di 13ma e 14ma che verranno corrisposti alle naturali scadenze. L'accesso a questa prestazione è riconosciuta per ogni azienda esclusivamente per un massimo di 24 mesi nell'arco di un quadriennio mobile. L'accesso a questa prestazione è subordinata ad un preventivo accordo sindacale collettivo unitario che delinea precisamente il perimetro quantitativo e temporale della riduzione oraria, nonché eventuali clausole ritenute necessarie dalle parti. Sarà altresì necessario il consenso formale del lavoratore alla riduzione oraria utile all'accesso alla prestazione. L'importo integrativo EBC sarà mensilmente corrisposto all'azienda ai lavoratori.

1.2 CONTRIBUTO ALLA STABILIZZAZIONE DELL' OCCUPAZIONE

Al fine di favorire la stabile occupazione, in caso di stabilizzazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, durato almeno 6 mesi, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, all'impresa aderente ad EBC verrà riconosciuto un contributo di 1.500,00 euro *una tantum*. Il rapporto stabilizzato a tempo indeterminato dovrà avere una durata ulteriore di almeno 24 mesi; nel caso di durata inferiore l'azienda perderà il diritto ad usufruire del contributo stesso. La provvidenza verrà corrisposta all'impresa datrice in un'unica soluzione al termine dei 24 mesi previa presentazione e verifica del libro unico del lavoro attestante la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato. Per i rapporti di lavoro part-time il contributo di euro 1.500 verrà riproporzionato in base alla percentuale del contratto a tempo parziale.

Le parti di comune accordo decidono di incontrarsi annualmente per verificare l'effettiva disponibilità di risorse a destinare a tale misura.

----- * ----- * ----- * -----

B. WELFARE TERRITORIALE

I) BENESSERE

2.1 Aspettativa non retribuita

Nel caso di fruizione di periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dagli art. 169, 172, 175, 192, 194 del CCNL T.D.S. del 22.03.2024 non indennizzati dall'Inps o dall'azienda:

- Riconoscimento di un importo giornaliero pari al 30% della normale retribuzione di cui all'art. 206 del CCNL T.D.S., per un massimo di 120 giorni.

2.2 Corretto stile di vita

Al lavoratore che si rivolga ad un nutrizionista o medico dietologo per avere consulenza e assistenza in ordine ad un corretto stile alimentare, verrà erogato un contributo nella misura del 50% del costo sostenuto fino ad un massimo di 200,00 euro.

Inoltre, al lavoratore che effettua un'iscrizione a corsi di attività sportiva di una durata non inferiore a tre mesi verrà erogato un contributo nella misura del 50% del costo sostenuto fino ad un massimo di 200,00 euro.

2.3 Cure termali

Al lavoratore che per patologia, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del DPCM 12.01.2017 e art 20 del citato DPCM, in possesso di certificato medico, fruisca di cure termali per un periodo non inferiore a 10 giorni consecutivi, sarà riconosciuto un contributo per assenza non retribuita, nella misura del 30% della normale retribuzione persa fino a 200,00 euro complessivi. Sono esclusi periodi di assenza indennizzati da INPS o retribuiti dall'azienda.

II) FAMIGLIA

2.4 Congedo parentale

Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale e/o aspettative non retribuite né indennizzati dall'Azienda o dall'Inps, da parte di genitori lavoratori dipendenti, entro il dodicesimo anno di vita del bambino/a, anche se genitori adottivi o affidatari.

- Riconoscimento dell'importo giornaliero/orario pari al 30% della normale retribuzione di cui all'art. 206 del CCNL del Terziario. Il contributo può essere richiesto da un solo genitore e per ciascun figlio nel limite di cinque mesi.

2.5 Permessi malattia figlio

Nel caso di fruizione, da parte del lavoratore, dei permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato entro i 8 anni di vita dello stesso, così come previsto dal Dlgs. 151/2001 art.47 per un massimo di 5 giornate all'anno (con esclusione dei casi previsti dal Decreto Interministeriale 278/2000 poiché già retribuiti).

Inoltre, come condizione di miglior favore rispetto alla normativa nazionale la prestazione sarà erogata anche per i lavoratori/lavoratrici che usufruiscono del medesimo permesso sino ai 12 anni di vita del figlio

- Riconoscimento per ogni figlio dell'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art. 206 del CCNL Terziario.

2.6 Centri estivi e periodi di chiusura scolastica

Nel caso di fruizione, da parte di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di lavoratori dipendenti, di età fino a 14 anni compiuti, di centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività scolastica:

- Riconoscimento per ogni figlio di un importo giornaliero pari a 12 euro per un massimo di 24 giorni all'anno.

2.7 Mensa scolastica dei figli

Al lavoratore verrà erogato un contributo per il servizio di mensa scolastica di scuola dell'infanzia e scuola primaria usufruito dal figlio, per un massimo di 300 euro/anno. Il contributo è richiedibile da un solo genitore per massimo due figli.

2.8 Visite Logopedia e Osteopatia

Nel caso di fruizione da parte del figlio di lavoratore e/o lavoratore di azienda aderente a EBC di visite dal logopedista e/o osteopata, verrà erogato un contributo nella misura massima di 100 euro o fino a concorrenza della spesa. Sono escluse le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, dall'Inail e fondi integrativi.

2.9 Sostegno abitativo

I lavoratori potranno usufruire di un aiuto al reddito per far fronte al caro mutui. Al lavoratore che abbia sottoscritto un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa di residenza, sarà riconosciuto un contributo fino al 10% del capitale annuale rimborsato nell'anno precedente all'istituto di credito. In caso di contratto di mutuo intestato a più persone, sarà riconosciuta la sola quota parte riferita al lavoratore. La prestazione concorre al raggiungimento del massimale globale, a favore dello stesso lavoratore, di 500 euro/annui.



III) TRASPORTI

2.10 Parcheggio

Al lavoratore verrà erogato un contributo per l'acquisto di un abbonamento non residenziale annuale o abbonamento stagionale nelle zone previste, per parcheggi nella provincia di Rimini, fino ad un massimo di 100 euro.

2.11 Utilizzo mezzi pubblici

Al lavoratore che utilizza mezzi pubblici per recarsi sul posto di lavoro, verrà erogato un contributo per l'acquisto di abbonamento nominativo pari ad un massimo di 200 euro/anno.

2.12 Utilizzo biciclette elettriche a noleggio condiviso -sharing

Nell'ottica di favorire la sostenibilità ambientale, al lavoratore che utilizza il servizio di bicicletta elettrica in noleggio condiviso- sharing, sarà riconosciuto un contributo per l'acquisto di abbonamento nominativo pari ad un massimo di 100 euro/anno.

IV) CULTURA

2.13 Acquisto libri di testo

E' riconosciuto un contributo per l'acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, Università o Master; il sussidio è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l'Università. A tal fine l'Ente potrà stipulare apposite convenzioni con librerie del territorio.

Per la frequenza del corso di Laurea triennale il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per il lavoratore studente e/o per ogni figlio. Per il solo lavoratore studente che frequenta il corso di Laurea Magistrale il limite è di 8 anni.

2.14 Tasse Universitarie

E' istituito per i lavoratori studenti iscritti all'Università o a Master Universitari, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo per la tassa di iscrizione annuale pari a 300 euro, qualora la specifica università non preveda un rimborso.

il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per la frequenza del lavoratore studente al corso di Laurea triennale o di 8 anni per il corso di Laurea Magistrale.

2.15 Contributo per il conseguimento di laurea triennale o magistrale

Nel caso in cui il figlio di lavoratore e/o lavoratore di azienda aderente a EBC abbia conseguito, dal 01.01.23 la laurea triennale o magistrale, in corso di studi e con punteggio pari a 110 e lode, l'Ente Bilaterale mette a disposizione 10 borse di studio da 500 euro l'una.

Le domande sono presentabili entro il 10 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità previste da Regolamento apposito.



2.16 Contributo cultura

Per incentivare la partecipazione a iniziative culturali, le parti sono favorevoli a riconoscere un contributo per l'acquisto di abbonamenti e/o ingressi nominativi al cinema, teatro, musei, mostre, concerti ed eventi sportivi e culturali. Il lavoratore che presenti documenti d'acquisto, usufruiti da se stesso, potrà richiedere un contributo fino ad un massimo di 100 euro/anno. Non saranno rimborsati abbonamenti o ingressi utilizzati da persone diverse dal lavoratore richiedente.

C. ALTRE PRESTAZIONI

3.1 Contributo per innovazione tecnologica

Il ricorso a sistemi informativi e/o tecnologici tesi al contempo sia ad aggiornare il knowhow aziendale sia ad aumentare la performance produttivo-commerciale delle aziende è in costante e repentino aumento nell'attuale contesto economico cosiddetto post pandemico: ciò richiede investimenti da parte aziendale ed una approfondita conoscenza delle nuove tecnologie e degli stessi processi produttivi innovativi da parte di tutti i soggetti coinvolti, di cui in primis i lavoratori dipendenti ivi impiegati.

A tal fine, EBC può svolgere un ruolo attivo con la previsione di contributi a parziale copertura dei costi sostenuti per la implementazione o l'aggiornamento di tali sistemi e per la formazione degli addetti in questo ambito specifico.

Pertanto, per le aziende che decidono l'adeguamento o l'aggiornamento di sistemi tecnologici per le suddette finalità ovvero programmano l'aggiornamento formativo e professionale dei lavoratori coinvolti dai nuovi processi organizzativi e tecnologici innovativi, EBC riconosce un contributo relativo ai costi ed alla formazione degli addetti sostenuti.

Sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei beni strumentali informativi hardware tradizionali e/o di base.

Il contributo una tantum relativo ai costi di implementazione e/o aggiornamento dei suddetti sistemi ovvero della formazione ai dipendenti sarà pari al 50% e, comunque, non superiore a 1.500 €.

3.2 Contributo per elaborazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

Le parti ritengono prioritario sensibilizzare e supportare i lavoratori e le aziende sulle tematiche inerenti la sicurezza, al fine di rafforzare la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro. Con validità dal 01 gennaio 2025 viene istituito il contributo per

A) Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi

Richiedibile dalle aziende aderenti e in regola con il versamento dei contributi dovuti a EBC Rimini, soggette alla redazione del DVR, fino a un massimo di 250 euro iva esclusa, per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi delle norme di legge. Il contributo può essere richiesto entro 6 mesi dalla data di apertura dell'attività, o per le aziende che non hanno personale in forza, entro 6 mesi dalla data di assunzione del primo dipendente.



B) Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

Richiedibile dalle aziende aderenti e in regola con il versamento dei contributi dovuti a EBC Rimini, per l'aggiornamento del DVR, fino a un massimo di 100 euro iva esclusa.

3.3 Contributo per certificazione parità di genere

Per le aziende non tenute dall'obbligo di legge, che abbiano ottenuto la certificazione di parità di genere di cui alla prassi UNI PDR 125:2022, e che abbiano acquisito il punteggio relativo all'indicatore "Percentuale di differenza retributiva per medesimo livello inquadramento/e per genere e a parità di competenze" previsto nell'area "equità remunerativa per genere" potranno ottenere un contributo per le seguenti spese:

- a) servizi di assistenza tecnica e di preparazione alla certificazione;
- b) servizi per il rilascio della certificazione;
- c) monitoraggio annuale da parte dei consulenti;
- d) audit annuale dell'ente di certificazione;
- e) rinnovo triennale della certificazione.

Contributo richiedibile dal 01.01.2025 per le spese sostenute per il rilascio, o per il monitoraggio o per il rinnovo della certificazione di parità di genere, fino a un massimo annuale di 1.000,00 euro, iva esclusa.

3.4 Contributo per azioni di conciliazione vita lavoro

Le parti ritengono importante incentivare le azioni di conciliazione vita lavoro. Le aziende che dal 01.01.2025 attuino a favore dei propri dipendenti, iniziative di conciliazione vita lavoro, potranno richiedere un contributo massimo annuale di 1.000,00 euro.

A titolo di esempio, valorizzazione della genitorialità e di rientro dalla maternità/paternità, valorizzazione del diritto allo studio del lavoratore, azioni per il benessere del lavoratore, ridefinizione dell'orario di lavoro per esigenze non definibili come aspettativa o congedo previsti dal CCNL in vigore e/o leggi in vigore. Sarà istituita una Commissione che valuterà nel merito le domande presentate. Sono escluse le iniziative che rientrino nella categoria del benefit e welfare aziendale quali ad esempio: buoni pasto, buoni carburanti e fringe benefit.

Le parti concordano di demandare al Consiglio Direttivo l'individuazione del corretto capitolo di spesa e della somma stanziata complessivamente per la sezione "Altre prestazioni".

D. DISPOSIZIONI FINALI

- a. Le Parti concordano che il contributo massimo erogabile, in caso di richiesta di una o più prestazioni di Welfare Territoriale a favore dello stesso lavoratore, non potrà comunque superare l'importo annuo di € 500,00 richiedibile da lavoratori in possesso di un ISEE fino al limite di € 30.000,00, fatta eccezione per il contributo alla stabilizzazione dell'occupazione, per sospensione collettiva, per innovazione tecnologica, per elaborazione e/o aggiornamento del DVR, alla certificazione parità di genere e per azioni di conciliazione vita lavoro.
- b. Eventuali fatture e/o documenti di spesa dovranno essere sempre intestati al richiedente.
- c. Saranno respinte le prestazioni di cui al presente accordo che trovino già canali di finanziamento presso enti pubblici e/o enti di natura contrattuale e/o aziendali.
- d. I documenti di spesa fiscalmente detraibili in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore, sono rimborsabili nella misura dell'80% e fino a concorrenza dei limiti specifici previsti per ogni prestazione.
- e. Eventuali adempimenti fiscali relativi alle prestazioni di cui al presente accordo, saranno a carico del bilancio dell'EBC secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
- f. Le quote di competenza del Fondo vengono imputate a bilancio dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Rimini in ottemperanza a quanto previsto dagli accordi sindacali sottoscritti.
- g. Per ogni prestazione vengono annualmente definiti appositi stanziamenti e le prestazioni vengono erogate in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata per gli eventi previsti. In caso di esaurimento dei fondi verrà data tempestiva comunicazione alle imprese tramite avviso e-mail e sul sito internet dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Rimini.
- h. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Segreteria dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Rimini con le modalità ed entro i termini indicati nel Regolamento.

La Commissione Provinciale Terziario valuta il rispetto dei requisiti e delle procedure previste ed ammette la richiesta all'intervento del Fondo sostegno al reddito e Welfare Territoriale.

La liquidazione delle prestazioni viene effettuata secondo quanto previsto da Regolamento apposito.

La Commissione Provinciale Terziario in caso di diniego della richiesta provvederà a fornirne motivazione.

- i. In caso di esaurimento dei fondi verrà data tempestiva comunicazione alle imprese o ai lavoratori. Le risorse non utilizzate saranno rese disponibili per le attività ordinarie dell'Ente. Le Parti si riservano di valutare per il prossimo anno l'opportunità di rifinanziare la prestazione o altre analoghe da individuarsi in seguito.



Sommario

A. SOSTEGNO AL REDDITO 1

1.1 CONTRIBUTO PER SOSPENSIONE COLLETTIVA 1

1.2 CONTRIBUTO ALLA STABILIZZAZIONE DELL' OCCUPAZIONE..... 2

B. WELFARE TERRITORIALE 2

I) BENESSERE 2

2.1 Aspettativa non retribuita..... 2

2.2 Corretto stile di vita 2

2.3 Cure termali 2

II) FAMIGLIA 3

2.4 Congedo parentale..... 3

2.5 Permessi malattia figlio..... 3

2.6 Centri estivi e periodi di chiusura scolastica 3

2.7 Mensa scolastica dei figli 3

2.8 Visite Logopedia e Osteopatia 3

2.9 Sostegno abitativo 3

III) TRASPORTI 4

2.10 Parcheggi..... 4

2.11 Utilizzo mezzi pubblici..... 4

2.12 Utilizzo biciclette elettriche a noleggio condiviso -sharing..... 4

IV) CULTURA..... 4

2.13 Acquisto libri di testo 4

2.14 Tasse Universitarie 4

2.15 Contributo per il conseguimento di laurea triennale o magistrale 4

2.16 Contributo cultura..... 5

C. ALTRE PRESTAZIONI 5

3.1 Contributo per innovazione tecnologica..... 5

3.2 Contributo per elaborazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi..... 5

3.3 Contributo per certificazione parità di genere 6


3.4 Contributo per azioni di conciliazione vita lavoro 6

D. DISPOSIZIONI FINALI 7


Confcommercio Imprese per l'Italia
della provincia di Rimini



Filcams Cgil provincia di Rimini



Fisascat Cisl Romagna



Uiltucs CIL Sede di Rimini

